

Codice penale svizzero (Disposizioni penali sulla corruzione)

Modifica del 25 settembre 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 aprile 2014¹,
decreta:

I

Il Codice penale² è modificato come segue:

Art. 102 cpv. 2

² Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260^{ter}, 260^{quinquies}, 305^{bis}, 322^{ter}, 322^{quinquies}, 322^{septies} capoverso 1 o 322^{octies}, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.

Art. 322^{quinquies}

Concessione di
vantaggi

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322^{sexies}

Accettazione di
vantaggi

Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

¹ FF 2014 3099

² RS 311.0

Art. 322^{octies}

3. Corruzione
di privati
Corruzione attiva

¹ Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un socio, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte.

Art. 322^{novies}

Corruzione passiva

¹ Chiunque, in qualità di lavoratore, socio, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte.

Art. 322^{decies}

4. Disposizioni
comuni

¹ Non sono indebiti vantaggi:

- a. i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio o accettati contrattualmente dal terzo;
- b. i vantaggi di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.

² Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti pubblici.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 1986³ contro la concorrenza sleale

Art. 23 cpv. 1

¹ Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Codice penale militare del 13 giugno 1927⁴

Art. 141a cpv. 1

¹ Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare, a favore di lui o di terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 143 cpv. 1

¹ Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015

Il presidente: Claude Hêche

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 25 settembre 2015

Il presidente: Stéphane Rossini

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 6 ottobre 2015⁵

Termine di referendum: 14 gennaio 2016

³ RS 241

⁴ RS 321.0

⁵ FF 2015 5879

